

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-6148 del 03/12/2021
Oggetto	AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DET-AMB N. 6285 DEL 29/11/2018 PER MODIFICA NON SOSTANZIALE, EX ART. 6 DPR 59/2013 - DITTA: AZIENDA AGRICOLA ISABELLA S.S. SOCIETA' AGRICOLA. ATTIVITÀ: COLTIVAZIONI AGRICOLE ASSOCIATE ALL'ALLEVAMENTO DI ANIMALI SVOLTA NELL'AZIENDA SITA IN COMUNE DI SARMATO (PC), LOC. ISOLABELLA.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-6330 del 03/12/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno tre DICEMBRE 2021 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DET-AMB N. 6285 DEL 29/11/2018 PER MODIFICA NON SOSTANZIALE, EX ART. 6 DPR 59/2013 – DITTA: AZIENDA AGRICOLA ISABELLA S.S. SOCIETA' AGRICOLA.

ATTIVITÀ: COLTIVAZIONI AGRICOLE ASSOCIATE ALL'ALLEVAMENTO DI ANIMALI SVOLTA NELL'AZIENDA SITA IN COMUNE DI SARMATO (PC), LOC. ISOLABELLA.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "*Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35*" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A);
- l'art. 2, comma 1 lett. b) del DPR n. 59 del 13.03.2013 che individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale;
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- l'art. 4, comma 7, del dpr n. 59 del 13.03.2013 prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo dpr, l'adozione del provvedimento da parte dell'autorità competente e la sua trasmissione al s.u.a.p. per il rilascio del titolo;
- la circolare prot.49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6- 2015 - Supplemento Ordinario n. 35;
- la D.G.R. n. 2204 del 21/12/2015 della Regione Emilia, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante "Norme in Materia Ambientale";
- la legge 7 agosto 1990, n.241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";

Premesso che:

- con Determinazione dirigenziale Det-Amb n. 6285 del 29/11/2018, è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP del Comune di Sarmato con provvedimento unico conclusivo del 12/12/2018, per l'attività di "*coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali*" svolta dalla ditta "AZIENDA AGRICOLA ISABELLA S.S. SOCIETA' AGRICOLA" (C.F. 01295540338), in Comune di Sarmato, via Agazzara n. 2, Loc.

Isolabella, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:

- autorizzazione, di cui all'art. 124 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale "fosso interpodereale" confluyente nel canale dei Mulini;
- autorizzazione ad effettuare emissioni in atmosfera, ex art. 272 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- comunicazione preventiva di cui all'art. 112 del D.lgs. 152/2006 per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento;

- con nota del Suap del Comune di Sarmato del 18/10/2021, acquisita agli atti di questa Agenzia in pari data con prot. n. 160537, è stata trasmessa la comunicazione di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata, relativa alla matrice *utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento* di cui all'art. 112 del D.lgs. 152/2006 e alla matrice *scarichi* di all'art. 124 del D.lgs. 152/2006, presentata dalla ditta "AZIENDA AGRICOLA ISABELLA S.S. SOCIETA' AGRICOLA" (C.F. 01295540338);

Considerato che:

- con nota prot. n. 165216 del 26/10/2021 è stata trasmessa la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. 241/90, con richiesta alla Ditta di produrre documentazione integrativa relativamente alla matrice *utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento*;
- con nota prot. n. 173450 del 10/11/2021 è pervenuta la documentazione integrativa richiesta;

Rilevato che dall'istruttoria condotta da questo servizio per la matrice utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento (rif. Attività n. 7 del 17/11/2021 Sinadoc 28739) risulta che:

a. l'intervento consiste nella modifica della stabulazione degli animali, nel potenziamento e redistribuzione nelle varie stalle, nella modifica dei volumi di contenimento dei contenitori di stoccaggio e nello spostamento della trincea dedicata agli insilati e demolizione di strutture esistenti;

b. il centro aziendale per il quale viene richiesta la modifica non sostanziale di A.U.A. è denominato Isabella; l'Azienda gestisce anche un secondo centro aziendale, denominato Nosone, posto a più di 3 km di distanza, a cui è stato imputato dall'A.U.S.L. il medesimo codice di riconoscimento 042PC004;

c. la consistenza attuale dell'allevamento, dichiarata nella Comunicazione di utilizzo agronomico n. 28763 del 27/04/2021 prot. Arpae n. 65802, è pari a 379 capi così suddivisi:

Bovine da latte: n. 179

Capi da rimonta: n. 148

Vitelli: n. 52

d. l'A.U.A. adottata con Det-Amb n. 6285 del 29/11/2018, prevedeva un progetto di ampliamento dell'allevamento sino alla capacità massima del centro Isabella, definita sulla base agli spazi disponibili nelle aree con la lettiera, per 531 capi così suddivisi:

Bovine da latte: n. 350

Capi da rimonta: n. 94

Vitelli: n. 87

e. a seguito degli interventi di cui all'istanza in oggetto, la capacità massima dell'allevamento, definita sulla base del numero di cuccette e degli spazi disponibili nelle aree con la lettiera, sarà pari a 843 capi così suddivisi:

Bovine da latte: 379 capi

Capi da rimonta: 274 capi

Vitelli: 190 capi

Rilevato che dall'istruttoria condotta da questo servizio per la matrice scarichi (rif. Attività n. 6 del 12/11/21 Sinadoc 28739) risulta che:

- l'istanza di modifica non sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale è stata presentata a seguito di variante al Permesso di Costruire n. C01/2017 per la ristrutturazione aziendale con ampliamento di

strutture agricole;

- per la matrice scarichi gli interventi edilizi in progetto non vanno a modificare quanto precedentemente autorizzato, in quanto, per quanto concerne le acque reflue domestiche che si originano dai locali adibiti a spogliatoio e servizio igienico a disposizione degli addetti, non vi sono variazioni sulla tipologia dei sistemi di trattamento, sul numero di abitanti equivalenti serviti e sulla modalità di scarico e sul punto di scarico;
- per la matrice scarichi si tratta pertanto di “proseguimento senza modifiche”;

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per procedere all'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesto dalla ditta in oggetto;

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

1. **di aggiornare**, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Det-Amb n. 6285 del 29/11/2018, rilasciata dal SUAP del Comune di Sarmato con provvedimento unico conclusivo del 12/12/2018, per l'attività di *“coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali”* svolta dalla ditta *“AZIENDA AGRICOLA ISABELLA S.S. SOCIETA' AGRICOLA”* (C.F. 01295540338), in Comune di Sarmato, via Agazzara n. 2, Loc. Isolabella, **sostituendo il punto 3.** del dispositivo, relativo alle prescrizioni per la matrice *“utilizzo agronomico”*, con il seguente:

“3. di impartire, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, ai sensi dell'art. 112 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., **le seguenti prescrizioni:**

1. al momento della messa in funzione del nuovo impianto, la Ditta deve presentare l'aggiornamento della Comunicazione di utilizzo agronomico ai sensi della Legge Regionale n. 4/07, utilizzando le modalità informatiche del portale *“Gestione Effluenti”*. Detta Comunicazione dovrà individuare dei terreni disponibili per lo spandimento degli effluenti provenienti dallo stabilimento in oggetto e deve essere corredata dalla copia degli eventuali nuovi titoli di disponibilità aggiornati per l'uso dei terreni. Non potrà, in alcun modo, essere aumentata la mandria prima della presentazione di idonea Comunicazione contenente i terreni agrari aventi superficie spandibile adeguata alla potenzialità allevata;
2. l'utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento e dei fertilizzanti azotati deve essere effettuato nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Reg.le n. 3/17 e delle sue eventuali successive modifiche e aggiornamenti;
3. la Ditta dovrà sottoporre i contenitori per lo stoccaggio dei liquami zootecnici alla verifica periodica decennale che ne attesti la perfetta tenuta, in conformità ai requisiti tecnici e di salvaguardia ambientale prescritti dal Regolamento Regionale n. 3/17;
4. la Comunicazione di utilizzo agronomico deve essere comunque tenuta aggiornata ogni 5 anni dalla sua ultima variazione, con valenza di autocontrollo, come disposto all'art. 23 del Reg.to Reg.le n. 3/2017;”

2. di dare atto che:

- resta confermato quant'altro in precedenza autorizzato e disposto con AUA di cui alla Determinazione dirigenziale Det-Amb n. 6285 del 29/11/2018, (rilasciata dal SUAP del Comune di Sarmato con

provvedimento unico conclusivo del 12/12/2018) e non oggetto di variazione con il presente provvedimento;

- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Sarmato, per l'aggiornamento del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 1 del DPR n. 59/2013, tale aggiornamento non incide sulla durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che rimane fissata in quindici (15) anni dal 12/12/2018, data del rilascio del titolo abilitativo da parte dello Sportello Unico del Comune di Sarmato;
- il titolo abilitativo è rilasciato dal S.U.A.P., ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente, dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla legge per il caso di specie;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..

Si rende noto che:

- la responsabile del procedimento è la dott.ssa Angela Iaria Responsabile dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021- 2023 di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023 di Arpae.

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente

Dott.ssa Anna Callegari

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.